

Torino, 09/12/2024
Circolare n. 155

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "PRIMO LEVI"-TORINO
Prot. 0018560 del 09/12/2024
I-1 (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori/tutori
Ai docenti
Al personale ATA – Didattica
Alla bacheca del registro elettronico
Al sito web - Circolari

Oggetto: validità anno scolastico - obbligo di istruzione e applicazione del c.d. "Decreto Caivano"

Si informano gli studenti e le famiglie che, in base all'articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**; lo studente deve quindi aver frequentato almeno i 3/4 delle ore annuali di lezione non superando quindi il 25% delle ore di assenza totali, secondo lo schema sotto riprodotto:

Indirizzo	Ore settimanali	Ore annuali	Tetto che non può essere superato
Ist. Tecnico classi I	33	1089	272 h.
Ist. Tecnico classi II, III, IV e V	32	1056	264 h.
Liceo SA e SS biennio	27	891	222 h.
Liceo SA e SS triennio	30	990	247 h.

Si puntualizza che, nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche ritardi, gli ingressi posticipati e l'uscita anticipata e gli eventuali giorni di sospensione per motivi di disciplinari.

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono i gravi motivi di salute adeguatamente documentati tramite certificazione medica, e gravi motivi familiari altrettanto adeguatamente documentati, **fermo restando che i periodi di assenza in deroga al limite previsto dalla normativa non devono pregiudicare a giudizio del consiglio di classe la possibilità di procedere alla valutazione** degli alunni interessati. Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Con l'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Caivano", Legge 159/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di novembre 2024, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato disciplinata dal nuovo articolo 570 - ter del codice penale che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico del minore (Legge 296/2006 "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale)

Alla luce delle novità introdotte, **l'elusione dell'obbligo di istruzione**, ovvero la situazione del minore di 16 anni che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, comporterà da parte dell'IIS la messa in atto della seguente procedura:

- Comunicazione senza ritardo al **Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** (genitore/tutore);
- Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione: la scrivente avviserà entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del **Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** invitandolo ad ottemperare alla legge.



- Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario).

Al fine di dare attuazione al disposto normativo:

- i docenti coordinatori avranno cura di vigilare sulla tipologia di assenze, segnalando alla Ds, a seguito del controllo mensile, se vi è elusione dell'obbligo di istruzione, non giustificato, all'indirizzo tois04300d@istruzione.it.
- gli AA dell'Ufficio Didattica predisporranno la modulistica necessaria per avvisare telefonicamente con fonogramma e anche via mail (in assenza anche con raccomandata), il **Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** (genitore/tutore) dell'assenza dello studente e in caso di mancata risposta e non ripresa della frequenza, avvieranno la procedura già nota, di comunicazione con l'Autorità competente.

Questa circolare non riguarda le studentesse e gli studenti che godono dello status di atleta di alto livello e del conseguente PFP.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Rosaria Di Cara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 2 c. 3 D. lgs 39/93